mento della totale eliminazione dello stato di tossicodipendenza e dimostrazione, da parte di Barbato, di non essere alcolizzato e di non frequentare ambienti malfamati; che si stabilisca, solo all'esito di tale monitoraggio, un calendario di visite protette alla presenza di personale dei servizi sociali; che sia posto a carico di C.B. un assegno di mantenimento proporzionato alla sua posizione reddituale, non inferiore ad € 500,00 mensili oltre spese straordinarie, mediche, scolastiche e ludiche; che C.B. sia ammonito e condannato ai sensi dell'art. 709 *ter* c.p.c. per avere arrecato danno all'equilibrio psicofisico del bambino, facendogli mancare i mezzi di sussistenza e le cure necessarie, pur sospettando di esserne il padre; che sia disposta CTU psicologica per valutare le capacità genitoriali di Barbato; che sia ammessa prova per testi;
C.B. si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello **(*Omissis*).**

Il decreto in rassegna - richiamando la giurisprudenza costituzionale in tema di **art. 250, 4 comma, c.c.**,- osserva che il giudice, nel suo prudente apprezzamento e previa adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, può procedere alla nomina di un curatore speciale, avvalendosi della disposizione dettata **dall'art. 78 c.p.c.**, che non ha carattere eccezionale, ma è piuttosto espressione di un principio generale, destinato ad operare ogni qualvolta sia necessario nominare un rappresentante all'incapace: d'altronde la norma richiamata stabilisce che debba essere sentito il minore in contraddittorio con il genitore che si oppone al riconoscimento (salvo che, per ragioni di età o per altre circostanze da indicare con specifica motivazione, il minore stesso non sia in grado di sostenere l'audizione);
Ne segue - e fermo il diritto soggettivo dell'altro genitore (garantito dall'art. 30 della Costituzione) al riconoscimento del figlio naturale già riconosciuto - che **anche al minore degli anni sedici compete piena tutela**, che può essere in concreto attuata soltanto se l'interessato sia autonomamente rappresentato e difeso in giudizio.
La Corte ha facile gioco nel richiamare - a tutela della posizione giuridica del minore - i principi costituzionali di protezione dell'infanzia, nonché quelli del giusto processo e del diritto di difesa (artt. 24, 30, comma 3, 31 e 111 Cost.), ed infine Convenzione sui diritti del fanciullo, stipulata a New York il 20 novembre 1989 (ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176) e la Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996 (ratificata e resa esecutiva con legge 2 marzo 2003, n. 77).
Così il provvedimento: «la previsione dell'art. 250, comma 4, c.c. di audizione del minore dimostra che questi, nella vicenda sostanziale e processuale che lo riguarda, costituisce un centro autonomo di imputazione giuridica, essendo implicati nel procedimento suoi rilevanti diritti e interessi, in primo luogo quello all'accertamento del rapporto genitoriale con tutte le implicazioni connesse; pertanto al minore va riconosciuta la qualità di parte nel giudizio di opposizione di cui all'art. 250 c.c. [cfr. Cass. 13 aprile 2012, n. 5884]; se **di regola la sua rappresentanza sostanziale e processuale è affidata al genitore che ha compiuto il riconoscimento** (artt. 317 *bis* e 320 c.c.), qualora si prospettino situazioni di **conflitto d'interessi**, anche in via potenziale, spetta al giudice procedere alla **nomina di un curatore speciale**; ciò può avvenire su richiesta del pubblico ministero o di qualunque parte che vi abbia interesse (art. 79 c.p.c.), ma anche di ufficio, avuto riguardo allo specifico potere attribuito in proposito all'autorità giudiziaria dall'art. 9, comma 1, della citata Convenzione di Strasburgo».
In particolare, nel caso in esame, la Corte ha riconosciuto la sussistenza del potenziale conflitto di interessi tra la madre (che si oppone al riconoscimento) e il minore, portatore di un diritto soggettivo sacrificabile solo in presenza di un pericolo di danno gravissimo per il suo sviluppo psico-fisico, correlato alla pura e semplice attribuzione della genitorialità.
Da qui la nomina di un curatore speciale al minore.
Il provvedimento è in linea con la giurisprudenza prevalente in materia, cfr. in primo luogo Corte cost., 11 marzo 2011, n. 83, in *Foro it*., 2011, I, 1289, secondo cui «È infondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 250 c.c., in quanto nel giudizio promosso dal genitore naturale, a seguito dell'opposizione dell'altro genitore che abbia già operato il riconoscimento, al fine di effettuare a propria volta il riconoscimento, il giudice ha il potere di nominare un curatore speciale del minore, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 30, 31 e 111 Cost.».
Sulle innovazioni all'art. 250 c.c. previste (con delega legislativa) dalla l. n. 219/2012, cfr. Casaburi, *Novità legislative in tema di affidamento e di mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio: profili sostanziali*, *ivi*, 2013, V, 85, osserva che siffatta novellazione costituirà un argomento a favore dell'inammissibilità dell'azione proposta da chi abbia effettuato il riconoscimento di compiacenza; Dogliotti, *Nuova filiazione: la delega al governo*, in *Famiglia e dir*., 2013, 284.
(Ge. Ca.)

TRIBUNALE DI NAPOLI, 11 aprile 2013 - Pres. Casoria - Est. Sdino - R.R. c. E.R.

Filiazione al di fuori del matrimonio - Riconoscimento di figlio naturale - Consapevolezza della non veridicità - Impugnazione per difetto di veridicità - Inammissibilità.

(c.c. artt. 256, 263)

Posto che il figlio ha diritto alla conservazione della propria identità personale, è inammissibile l'azione di impugnazione per difetto di veridicità proposta da chi era consapevole - al momento del riconoscimento - di riconoscere come proprio un figlio altrui (c.d. riconoscimento di compiacenza).

@ Il testo integrale della sentenza è disponibile su *www.ipsoa.it/ilcorrieredelmerito*

La sentenza che qui si commenta ha per oggetto il c.d. **riconoscimento di compiacenza**, fatto da parte di chi riconosce come proprio un figlio altrui (in genere la madre è la compagna di chi ha proceduto al riconoscimento, e che aveva avuto il figlio da una precedente relazione, senza però che il padre biologico lo avesse riconosciuto).
La questione è che - talora a distanza di anni - **chi ha effettuato il riconoscimento di compiacenza, quindi in ma-**

la fede, è legittimato all'esercizio della azione di impugnativa per difetto di veridicità, facendo così venir meno lo *status legitimitatis* del figlio stesso.
Tanto è affermato dalla giurisprudenza di legittimità, peraltro non recente, cfr. Cass. 24 maggio 1991, n. 5886, in *Foro it*., 1992, I, 449, appunto sulla proponibilità dell'azione *ex* art. 263 c.c. anche da parte di chi abbia proceduto al riconoscimento in mala fede; la *ratio* sarebbe l'esigenza di adeguare la realtà giuridica, di cui all'atto di stato civile, a quella obiettiva della filiazione, con conseguente irrilevanza dello stato soggettivo di chi al riconoscimento abbia proceduto; cfr. anche Corte Cost. 22 aprile 1997, n. 112, *ivi*, 1999, I, 1764, che ha dichiarata infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 263 c.c., nella parte in cui non prevede che l'impugnazione del riconoscimento di figlio naturale per difetto di veridicità possa essere accolta solo quando sia ritenuta dal giudice rispondente all'interesse del minore, in riferimento agli artt. 2, 3, 30 e 31 Cost.
Anche la dottrina prevalente (ma non unanime) tendeva e tende a ritenere che l'azione in parola sia proponibile anche in caso di riconoscimento di compiacenza, cfr per una sintesi Zaccaria (a cura di), *Commentario breve al diritto di famiglia*, Padova, 2008, 650 (*sub* art. 263 c.c.), salvi i profili risarcitori.
Aderisce a Cass. 24 maggio 1991, n. 5886; App. Milano 17 giugno 2005, in *Foro it*., Rep., 2006, voce cit., n. 44, che però riconosce al figlio **l'azione risarcitoria**.
La legittimazione in parola è invece esclusa, sempre più di frequente, dai giudici di merito, cfr. Trib. Roma 19 ottobre 2012, in *Foro it*., 2012, I, 3349; cfr. altresì Trib. Civitavecchia, 23 febbraio 2009, in *Giur. it*., 2009, 2205, con osservazioni di Carbone); nella specie l'attore aveva proposto l'azione in parola, assumendo di aver riconosciuto i figli della propria moglie - da cui si era successivamente separato - per compiere una ''azione umanitaria'' in quanto, in realtà, allorché erano nati, neanche conosceva ancora la madre.
Il tribunale laziale pone a fondamento della propria statuizione il principio di autoresponsabilità, ed i valori sottesi all'art. 30 Cost.: la verità biologica non prevale necessariamente sull'interesse del minore alla conservazione dello status acquisito. Già Trib. Napoli 28 aprile 2000, in *Giur. Napoletana* 2000, fasc. 7, 277, aveva affermato che il principio di prevalenza della verità biologica su quella dichiarata, in materia di filiazione, non ha rilevanza assoluta, e può essere temperato a tutela dell'interesse dei minori, dovendosi dare una lettura ''costituzionalmente orientata'' dell'art. 263 c.c. alla stregua del principio di autoresponsabilità e di tutela della buona fede; fa infine riferimento ad un ''errore dei coniugi circa l'effettiva paternità'', alla base dell'azione *ex* art. 263 c.c. Trib. Genova 3 gennaio 2006, in *Foro it*., Rep. 2007, voce *Filiazione*, n. 71.
Frequente è poi il **richiamo all'art. 9 l. n. 40/2004, in tema di procreazione medicalmente assistita** eterologa; tale norma preclude il disconoscimento (ovvero l'azione *ex* art. 263 c.c.) al genitore che abbia consentito alla PMA eterologa (pur di per sé illecita); cfr. Cass. 11 luglio 2012, n. 11644, *ibid*., 3348.
In tale scia si inserisce il provvedimento in rassegna del Tribunale di Napoli, che - pur ritenendo inammissibile l'azione proposta da chi abbia effettuato il riconoscimento di compiacenza - non richiama il principio di auto responsabilità, o il divieto di venire *contra factum proprium*: «non si ritiene che possa attribuirsi, a differenza di quanto ritenuto da Tribunale di Civitavecchia cit., un valore sistematico al richiamato art. 9 della l. n. 40/2004 per affermare la codificazione nel diritto positivo del brocardo *nemo auditur propriam turpitudinem allegans* poiché è stato osservato dalla dottrina che la diversità delle situazioni non permette un'operazione ermeneutica estensiva: nella PMA eterologa si è in presenza di una filiazione assimilabile a quella adottiva cioè una filiazione sociale basata sulla volontà alla quale corrisponde una genitorialità giuridica e non biologica; ne consegue che il divieto di impugnare ha in questo caso carattere eccezionale essendo teso a sottrarre il destino del nato da un ''ritorno della volontà'' che, normativamente, è rilevante per creare la relazione genitoriale. Nella filiazione biologica, come è noto, l'attribuzione della responsabilità genitoriale è automatica ed avviene secondo criteri esclusivamente oggettivi senza che abbia alcuna rilevanza la volontà di chi abbia generato. Un conto è la volontà di generare (con materiale biologico altrui) chi non è ancora nato, altro è riconoscere (falsamente) chi è già nato. E si osserva che il **divieto di venire *contra factum proprium*** sussiste solo quando il primo fatto sia giuridicamente lecito e non quando sia illecito ovvero addirittura di rilevanza penale. Secondo il Collegio gli argomenti a favore dell'inammissibilità dell'impugnativa del riconoscimento per compiacenza vanno piuttosto cercati nelle motivazioni della giurisprudenza di legittimità e di quella costituzionale che, pur ribadendo la piena adesione alla concezione oggettiva dell'impugnativa, hanno progressivamente individuato il valore tutelato dalla norma non più nell'ordine familiare incentrato sulla indisponibilità degli *status,* quanto nella ricerca della verità biologica poiché andrebbe tutelato il diritto del minore (ma potrebbe tranquillamente dirsi della persona) alla propria identità biologica ... l'interpretazione sino ad oggi data dalla giurisprudenza di legittimità e costituzionale dell'art. 263 c.c. stride con la reiterata affermazione che la tutela del *favor veritatis* corrisponderebbe alla tutela del diritto del minore all'identità biologica: infatti, l'argomento sarebbe appropriato solo rispetto all'azione proposta dal riconosciuto ma non a quella proposta dall'autore del riconoscimento. Non vi è dubbio che **la tutela del diritto del minore all'identità biologica passa attraverso l'eliminazione di ogni vincolo in termini di accesso alla tutela giurisdizionale e di ricerca della verità processuale** ... Ben diversa è la situazione allorquando la legittimazione è attribuita anche all'autore del falso poiché l'impugnativa del riconoscimento potrebbe avvenire anche contro la volontà del minore e, soprattutto, procurandogli un gravissimo pregiudizio atteso che la perdita della identità, pur falsamente acquisita, potrebbe in concreto lasciarlo in una situazione di profonda incertezza. Non si intende affatto in questa sede negare che tutti abbiano diritto alla ricerca senza limiti della propria identità, ma si vuole affermare che la decisione dovrebbe spettare solo al titolare del diritto e non a chi versa in una posizione (tendenzialmente) contrastante con quella del riconosciuto. Un conto è utilizzare la tecnica dell'allargamento dei legittimati attivi perché vengono in gioco interessi di grande rilevanza giuridica, quale la veridicità del rapporto di filiazione, altro è consentire all'autore consapevole del falso di provocare altro pregiudizio senza che il soggetto da tutelare possa reagire. L'aspetto paradossale della concezione oggettiva adottata

dalla Suprema Corte e dalla Corte costituzionale si apprezza osservando che l'azione può essere esperita senza limiti di tempo così che a distanza anche di moltissimi anni l'autore del falso può far cadere ogni certezza nel figlio che aveva riconosciuto, come in maniera chiarissima avviene nel caso in esame. La dottrina ha ben posto in luce come l'allargamento del novero dei legittimati e l'assenza di termini di decadenza siano finalizzati a consentire di ''squarciare il velo del falso sotto il quale è celato il vero rapporto di filiazione'' facendo emergere la responsabilità del vero genitore restato sino ad allora occultato, ma trascura che la scelta tra restare, per cosi dire, nella finzione ovvero andare verso la verità dovrebbe essere rimessa al figlio e non al falso padre il quale, come si è detto, non si muove necessariamente in un'ottica di tutela del minore, ma può essere ispirato anche da ragioni meramente egoistiche quali quella di sottrarsi ad ogni responsabilità di una filiazione.
Non sembra, allora, un caso che **la recente legge n. 219 del 10 dicembre 2012** abbia delegato il Governo di far venire meno la generale imprescrittibilità dell'impugnativa per difetto di veridicità lasciandola solo laddove sia proposta dal figlio, mentre per gli altri legittimati dovrà essere introdotto un termine di decadenza (articolo 2, comma 1, lettera g). Tale evoluzione normativa è finalizzata a dare una stabilizzazione ai rapporti di filiazione nati dal riconoscimento o dalla legittimazione evitando che siano *sine die* esposti al rischio di un'impugnativa. Del resto, in una rilettura dell'intero assetto normativo, che deve muovere dalla completa assimilazione operata dalla predetta legge n. 219/2012 tra figli legittimi e figli naturali, la previsione del termine decadenziale per l'azione di disconoscimento contenuta nell'art. 244, comma 2, c.c. non può più trovare la spiegazione tradizionale della tutela dello *status* di figlio legittimo, ma deve ritenersi espressione di un principio generale secondo cui il *favor veritatis* deve essere bilanciato dalla tendenziale stabilizzazione dei rapporti di filiazione e dalla necessità che la ricerca della verità biologica sia effettuata realmente nell'interesse della persona e non contro la sua volontà ovvero quando possa arrecargli un grave pregiudizio».
(Ge. Ca.)

Lavoro subordinato

TRIBUNALE DI NAPOLI, 6 febbraio 2013 - Dott. Pellecchia - G.P. - S.E. c. S.r.l. U.I.M.

Rapporto di lavoro - Sanzioni disciplinari - Pubblicità del codice disciplinare - Utilizzo di videocamere di controllo - Finalità - Giusta causa del licenziamento - Presupposti - Ambiti di controllo del giudice civile.

(c.c. artt. 2094 e ss.; l. 20 maggio 1970, n. 300, art. 4)

In tema di licenziamento disciplinare, non è necessaria la previa affissione del codice disciplinare, se la condotta del lavoratore consista nella violazione di norme di legge e comunque di doveri fondamentali dei lavoratori, riconoscibili come tali senza necessità di una specifica previsione; inoltre, devono considerarsi legittime, ai fini dell'irrogazione della sanzione, le riprese audiovisive effettuate dai colleghi di lavoro, qualora, esulando dalla finalità di controllo della prestazione lavorativa, siano finalizzate ad una tutela dei beni personali ed alla prevenzione di atti illeciti su di essi.

(*Omissis*). Con ricorso a questo Giudice del Lavoro, depositato in data 15 settembre 2011, il ricorrente in epigrafe indicato esponeva di aver lavorato alle dipendenze della srl U. I. M. dal 7 gennaio 1998 e di aver prestato la propria attività lavorativa presso lo stabilimento (...); di aver ricevuto in data 27 maggio 2011 una contestazione disciplinare secondo cui egli si era reso responsabile di un furto operato all'interno dello spogliatoio dell'azienda in data 3 maggio 2011, di €. 35,00 prelevate da un portafogli di un collega; che la prova di tale furto era emersa da un filmato ripreso da una telecamera posizionata all'interno di detto spogliatoio; che in data 1 marzo 2011 si era verificata un'ulteriore sottrazione di €. 300,00 da un altro portafogli all'interno della sala controlli; che in data 17 marzo 2011 si era verificata una sottrazione di una tessera bancomat da un portafogli, in seguito utilizzata per il prelievo di €. 500,00; che in data 30 marzo 2011 si era verificata all'interno dello spogliatoio dei Servizi Energetici la sottrazione della carta bancomat in seguito utilizzata per un prelievo di €. 500,00 e l'acquisto di €. 50,00 di carburante; che in data 19 aprile 2011 si era verificata all'interno degli spogliatoi dei Servizi Energetici un'ulteriore sottrazione da portafogli di complessivi €. 100,00 in danno di due diversi dipendenti; che dall'esame delle presenze all'interno dello stabilimento era risultato che, in tutte le date indicate, l'esponente era stato presente nello stabilimento; che, in ordine all'instaurato procedimento disciplinare, l'azienda aveva sospeso dal lavoro con la concessione del termine a difesa.
Esponeva il ricorrente di aver controdedotto alla contestazione, dichiarando la propria totale estraneità ai fatti e chiedendo di poter esaminare la documentazione e il filmato posto a base della contestazione; di essere stato licenziato con comunicazione del 27 giugno 2011 e di aver impugnato tempestivamente il licenziamento. In punto di fatto, il ricorrente assumeva di non aver mai ricevuto precedenti procedimenti o contestazioni disciplinari (...) In diritto, il ricorrente lamentava la mancata affissione del codice disciplinare all'interno dell'azienda; l'inammissibilità - per violazione dell'art. 4 della l. n. 300/1970 - della collocazione di telecamere e della ripresa attestante il furto contestato e l'assenza di danno per l'azienda, posto che il furto si sarebbe verificato in danno di altri dipendenti; assumeva inoltre la sproporzione tra la sanzione disciplinare ed il fatto contestato, l'assenza di alcuna condanna penale per il fatto addebitato. **(*Omissis*).**

Un primo profilo che assume rilievo nella pronuncia in esame concerne il problema della **mancata affissione del codice disciplinare** all'interno dell'azienda.
Sul punto, le Sezioni Unite (Cass., sez. un., n. 1208/1988, che ha inaugurato un filone interpretativo allo stato prevalente) hanno statuito che le norme disciplinari, in quanto indirizzate ai lavoratori non *uti singuli*, ma quali componenti di una collettività indeterminata, sono giuri-